

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. II  
N. 22**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, NAPOLITANO, BARBERA, CECCHI***Presentata il 3 maggio 1983***Modifiche agli articoli 39, 40, 41, 44, 85 e 88 del Regolamento  
concernenti la durata degli interventi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera dei deputati, nel novembre 1981, ha approvato, tra varie modifiche del Regolamento, alcune norme dirette a rendere più rapido il proprio lavoro, riducendo i tempi fissati dal Regolamento stesso agli interventi dei deputati in alcune fasi del procedimento legislativo.

Le modifiche così apportate hanno avuto effetti positivi, ma hanno, nello stesso tempo, posto l'esigenza di adeguare alle riduzioni apportate anche la durata degli interventi previsti in altri momenti o fasi, che ora appaiono non più proporzionati, e nello stesso tempo di operare per una ulteriore semplificazione e rapidità delle procedure.

A questo fine è innanzitutto possibile apportare, sulla base delle esperienze di questi anni, ulteriori limitate riduzioni dei tempi d'intervento nella discussione gene-

rale su un progetto di legge o su una mozione, previsti dall'articolo 39, già ridotti con le modifiche apportate nel novembre 1981. Sembra infatti pienamente sufficiente stabilire per tali interventi il limite massimo di trenta minuti, con le eccezioni previste nel sesto comma di detto articolo. In conseguenza pare opportuno sopprimere il quarto comma che limita a 30 minuti la durata della lettura di un discorso.

Nel quadro di questa regolamentazione più organica dei tempi d'intervento, la proposta prevede che il tempo per ciascun intervento sulle questioni pregiudiziali sia limitato a dieci minuti (articolo 40) ed a cinque quello relativo ai richiami al Regolamento e agli altri casi previsti dall'articolo 41. Lo stesso tempo di cinque minuti è previsto per chi intenda parlare a favore o contro una richiesta

di chiusura della discussione generale a norma dell'articolo 44. Per lo svolgimento degli ordini del giorno si propone che la durata degli interventi, oggi prevista nel massimo di venti minuti, sia ridotta a dieci (articolo 88).

Infine è opportuno rivedere ulteriormente i tempi previsti dall'articolo 85,

anch'essi già ridotti nella riforma del novembre 1981, con riferimento agli interventi nella fase della discussione degli articoli e degli emendamenti. Le proposte prevedono una riduzione alla metà dei tempi previsti nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 85 con riguardo a vari momenti di tale fase.

## TESTO PROPOSTO

*Il primo comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:*

« 1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non può eccedere i trenta minuti per la discussione sulle linee generali ».

*Il quarto comma dell'articolo 39 è soppresso.*

*Il terzo comma dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:*

« 3. Due soli deputati compreso il proponente possono parlare a favore e due contro per non più di dieci minuti ciascuno ».

*Il primo comma dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:*

« 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano ».

*Il primo comma dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:*

« La chiusura di una discussione può essere richiesta da dieci deputati in Assemblea o da tre in Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno ».

*I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 85 sono sostituiti dai seguenti:*

« 2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di quindici minuti anche se proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di quindici minuti è aumentato sino al doppio per i progetti di legge costituzionale, in materia elettorale e per quelli di delegazione legislativa. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare negli stessi limiti, per uno o più articoli, il termine sopra indicato se la loro particolare importanza lo richieda.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire, per non più di cinque minuti ciascuno, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi del quinto comma dell'articolo 86, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma precedente.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta per non più di cinque minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiun-

tivi dalla Commissione o dal Governo ai sensi dell'articolo 86 su ciascuno di tali emendamenti può intervenire un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno ».

*Sostituire il primo comma dell'articolo 88 con il seguente:*

« 1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti per non più di dieci minuti, ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale ».